

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale. (521) . . .	43
PRESIDENTE	43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54
AMATUCCI, <i>Relatore</i>	44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	44, 46, 47, 48, 49, 50, 51
GONELLA GIUSEPPE	44
KUNTZE	44, 48, 50, 51
COMANDINI	44, 48
DANTE	44, 46, 47, 48, 49, 51, 53
BREGANZE	46, 53
VALIANTE	47, 49, 50, 52
ZOBOLI	47
ANDREUCCI	48, 49
MARICONDA	48, 52
PELLEGRINI	49
SFORZA	49, 53
PALAZZOLO	51, 52
MANCO	52
MISASI	53
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	54

La seduta comincia alle 10,30.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale (521).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 571 e seguenti del Codice di procedura penale ».

Il relatore, onorevole Amatucci, ha chiesto di riferire sugli emendamenti presentati. Ne ha facoltà.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono stati presentati molti emendamenti, tra i quali in particolare quelli dei colleghi che propongono una forma di riparazione per la carcerazione preventiva. Noi discuteremo, nella precedente seduta, ampiamente sulla questione e si ritenne opportuno che, pur avendo questa tesi un certo fondamento, tuttavia non dovesse costituire motivo di ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Un altro emendamento riguarda la pubblicazione della sentenza di assoluzione da parte della Corte di Cassazione o da parte del giudice di appello. Vorrei fare due osservazioni preliminari per accelerare i nostri lavori. Per quanto riguarda la riparazione della carcerazione preventiva, questa non è la sede nella quale possiamo discuterne. Per tale motivo vorrei pregare i colleghi che hanno presentato l'emendamento di trasformarlo in un ordine del giorno nel senso di invitare il Governo ad esaminare la possibilità di presentare un altro disegno di legge. Per quanto riguarda, invece, la pubblicazione della sentenza di assoluzione, a me sembra che non vi sia bisogno di attardarci in una discussione perché la questione è già risolta nell'articolo 570 del codice di procedura penale. Infatti l'emendamento non fa che ripetere le stesse parole del codice.

PRESIDENTE. Sono d'accordo col relatore e formulo la preghiera di mantenere al provvedimento la sua impronta originaria. Noi saremmo in imbarazzo se dovessimo concettualmente mescolare due principi tali da produrre conseguenze diverse; conviene pertanto restare aderenti al tema!

Vi pregherei, quindi, di tener conto di quello che ha detto il relatore e che io condivido, perché così arriveremo più rapidamente in porto. Pertanto pregherei i colleghi di non insistere sugli emendamenti proposti.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sono d'accordo col Relatore e anch'io vorrei pregare soprattutto gli onorevoli Dante, Gonella e Manco di non insistere sulle loro proposte di emendamenti.

L'emendamento sostitutivo degli onorevoli Manco e Gonella nella prima parte è formulato quasi esattamente come il testo governativo, con la sola differenza della espressione « è dovuta » al posto dell'altra: « ha diritto chi ». D'altra parte mi pare che lo scopo dell'emendamento sia di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 571.

GONELLA GIUSEPPE. Per quanto attiene all'aspetto relativo all'indennità per la carcerazione preventiva, riconosco che il tema — senza essere diverso, secondo la mia modesta opinione — si dilata. Comprendo anche che l'emendamento provocherebbe una dilatazione del disegno di legge tale che potrebbe costituire, forse, un ostacolo per la sua sollecita approvazione. È già motivo di soddisfazione che la Commissione abbia considerato la questione più che come una sperequazione, come una ragione di iniquità, di ingiustizia, verso coloro che hanno sofferto il carcere preventivo, rispetto a coloro che pur avendo subito una condanna non hanno sofferto alcuna pena.

C'è qualche cosa di così stridente che offende ognuno di noi. Però capisco le ragioni e ritiro l'emendamento anche perché vedo nelle parole del Presidente un'indicazione per un nuovo provvedimento che risolverà questo aspetto del problema.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Gonella.

KUNTZE. Se il ritiro degli emendamenti può portare ad una più agevole e rapida approvazione del disegno di legge, io, anche a nome dei colleghi del mio gruppo, dichiaro di non insistere; e ciò non perché condivida il pensiero espresso da altri autorevoli componenti la Commissione nonché dal rappresentante del Governo, ma perché mi rendo conto che di fronte al contrasto di opinioni il mio emendamento rischierebbe di ritardare eccessivamente l'approvazione del disegno di legge, che, come già dissi nella precedente seduta, rappresenta indubbiamente un notevole progresso rispetto al Codice attuale, e dimostra comunque la buona volontà del Governo di condurre in porto un problema che ha la sua grande importanza.

Quindi, anche a nome dei colleghi del gruppo, dichiaro di ritirare l'emendamento relativo all'articolo 571-bis e gli altri emendamenti consequenziali che si riferiscono alla procedura per la riparazione del danno derivato dalla carcerazione preventiva.

Come diceva poco fa l'onorevole Gonella, mentre fin da ora ci riserviamo di presentare un'apposita proposta di legge che risolva questo problema, presenteremo un ordine del giorno con il quale la Commissione sottolinei la necessità di affrontare questo problema.

AMATUCCI, *Relatore*. Ho già consegnato al Presidente un mio ordine del giorno in questo senso.

KUNTZE. Possiamo senz'altro associarci.

PRESIDENTE. La ringrazio dello spirito di collaborazione nel portare avanti la legge, spirito che accomuna tutti noi.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La stessa preghiera che ho rivolto agli onorevoli Gonella e Kuntze vorrei rivolgerla all'onorevole Dante, che ha presentato un emendamento che va forse oltre le sue intenzioni. Egli infatti propone di sostituire al primo comma dell'articolo 571, dopo le parole « equa riparazione » le restanti parole con il seguente nuovo comma: « Il giudice nello stabilire la entità della riparazione, deve tenere conto della eventuale carcerazione o internamento, della loro durata e di tutte le conseguenze derivate dalla condanna ».

Io non saprei come si possa in concreto tenere conto di una « eventuale carcerazione », quando una persona è carcerata — o associata alle carceri, come dicono i carabinieri — per un mandato di cattura obbligatorio. Quindi vorrei pregare l'onorevole Dante di ritirare i suoi due emendamenti all'articolo 571-bis.

DANTE. Non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento per quanto riguarda la qualificazione che io intendo dare alla carcerazione, sempre che resti fermo il principio che la riparazione dovuta in caso di assoluzione non va circoscritta ai casi in cui durante il procedimento penale ci sia stata carcerazione o internamento; qualora in un procedimento in sede di revisione si accerti l'errore, compete la riparazione anche se non vi è stata carcerazione preventiva. Del resto era già detto nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Puntualizziamo l'errore giudiziario tanto nel caso che vi sia stata carcerazione, quanto in quello che non vi sia stata.

COMANDINI. Anche senza ricorrere all'emendamento del collega Dante, si potrebbe

chiarire la disposizione con un « anche », dicendo: « equa riparazione commisurata anche alla durata della eventuale carcerazione »; il che significa che si ha la riparazione anche se non c'è stata la carcerazione preventiva.

PRESIDENTE. Il concetto è questo.

Procederemo all'esame degli emendamenti in sede di esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli articoli 571, 572, 573, 573 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 571. (*Riparazione degli errori giudiziari*). — « Chi è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio ha diritto, sempre che per dolo o colpa grave non abbia dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna.

La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia, o ricovero in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

ART. 572. (*Riparazione in caso di morte del prosciolto*). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso della procedura di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta ai discendenti, al coniuge non separato legalmente per sua colpa e agli ascendenti, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A queste persone non può essere assegnata una riparazione complessiva maggiore di quella che avrebbe potuto essere disposta per il prosciolto, e la somma ad esse attribuita è ripartita equitativamente secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

ART. 573. (*Domanda di riparazione pecuniaria*). — « La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmessa senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso della procedura di revisione o successivamente, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla pronuncia della sentenza

di annullamento senza rinvio o di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere l'indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro ».

ART. 574. (*Procedimento e decisione sulla domanda di riparazione*). — « Quando la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, sulla domanda di riparazione pronuncia la sezione della Corte di cassazione che dichiarò l'annullamento ovvero, se questo è stato dichiarato dalle sezioni unite, la sezione penale designata dal primo presidente.

Quando l'assoluzione è stata dichiarata nel giudizio di rinvio, la competenza a pronunciare sulla predetta domanda spetta al giudice che pronunciò la sentenza di assoluzione.

In ogni caso il giudice provvede in camera di consiglio.

La parte interessata e il Ministro del tesoro possono presentare memorie e documenti. Il giudice compie anche di ufficio le indagini che ritiene opportune e quindi trasmette gli atti al pubblico ministero che conclude per iscritto. Nel caso preveduto dall'articolo 572 il giudice invita preliminarmente a partecipare al procedimento gli aventi diritto che non abbiano presentato domanda. Chi regolarmente invitato non vi partecipa decade dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento.

La decisione, sentiti se del caso il pubblico ministero, il Ministro del tesoro e le parti interessate, è pronunciata con sentenza la quale, fuori del caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, è soggetta al ricorso per cassazione, anche per il merito ».

L'onorevole Mariconda propone di sopprimere le parole « o colpa grave » dal testo dell'articolo 571. Non ho bisogno di ricordare che « dolo o colpa grave » sono un binomio che va sempre associato in tutto il sistema penalistico e privatistico. Quindi, una volta che si dice « dolo », non si può non dire, secondo i principî della giurisprudenza — *culpa dolo aequiparatur* — anche « colpa grave ». Pensiamo al dolo civile, al dolo privatistico, all'illecito fraudolento, all'infrazione delle

clausole di responsabilità del vettore per dolo o colpa grave. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione.

Comunque, poiché l'onorevole Mariconda non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

A mio avviso l'articolo parte da un presupposto tacito, che il legislatore ha dimenticato di enunciare. Era talmente nella *mens* del legislatore di procedere alla attuazione della norma costituzionale per la riparazione dell'errore giudiziario, che questi ha dettato il testo del provvedimento dimenticando di dire che esso muove appunto dal presupposto dell'errore giudiziario.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma è detto nella intitolazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Io ritengo che, oltre che nella intitolazione, debba essere detto anche nella norma, per sancire che si muove dal presupposto dell'errore giudiziario. Una formula abbastanza chiara potrebbe essere questa: « Chi è stato assolto per effetto di sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio, che riconosca un errore giudiziario, ha diritto, sempre che... ».

AMATUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nella relazione dell'onorevole Amatucci, a proposito dell'articolo 571 è detto: « Noi vogliamo dare questa riparazione, ma essa deve essere in rapporto alle conseguenze della condanna. Il provvedimento prevede al posto del pagamento di una somma di denaro, la costituzione di una rendita vitalizia ». Questo non mi pare esatto.

AMATUCCI, *Relatore*. Effettivamente non è esatto. Il provvedimento prevede l'una e l'altra ipotesi.

PRESIDENTE. Questo riguarda il secondo comma. Per il primo comma non so se l'onorevole Dante insiste nella sua proposta di sostituire le parole: « alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna » con le altre: « a tutte le conseguenze derivate dalla condanna ».

DANTE. Io insisto nell'emendamento, perché la formula della legge mi sembra eccessivamente restrittiva. Le conseguenze che derivano da una ingiusta condanna non hanno ripercussioni soltanto nell'ambito personale e familiare, ed una volta fissato il diritto al risarcimento, questo non può essere circoscritto all'ambito familiare della persona ingiustamente condannata, ma deve essere lasciato all'apprezzamento ed alla discrezione del giudice l'accertamento anche di altre par-

ticolari specie di pregiudizi che possono essersi verificate. La limitazione prevista dal disegno di legge mi sembra ingiusta, o per lo meno inopportuna.

BREGANZE. Ho l'impressione che togliendo l'aggettivo « familiari » si venga a restringere la portata della norma.

PRESIDENTE. Effettivamente c'è il pericolo che si arrivi a considerare soltanto le conseguenze individuali, mentre le conseguenze nella vita sono individuali e familiari, cioè sociali.

AMATUCCI, *Relatore*. Mi rendo conto che l'onorevole Dante è partito da una preoccupazione: cioè che indicando le « conseguenze personali e familiari » potrebbero essere trascurati altri tipi di conseguenze. Però se togliamo le parole « personali e familiari », veniamo a restringere il concetto. Quando diciamo « personali » ci riferiamo a tutta la sfera degli interessi patrimoniali e anche morali dell'innocente.

PRESIDENTE. Gli intenti sono chiari e sono anche affidati ai lavori preparatori.

DANTE. Se questa è l'interpretazione che diamo all'espressione « personali e familiari », non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento, restando ribadito il concetto che l'interpretazione deve essere la più estensiva possibile.

PRESIDENTE. Data l'estrema lunghezza dell'articolo 1, è necessario procedere alla votazione per divisione. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 1:

* « Gli articoli 571, 572, 573, 574 del Codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

ART. 571. (*Riparazioni degli errori giudiziari*). — « Chi è stato assolto per effetto della sentenza della Corte di cassazione o del giudice di rinvio che riconosca un errore giudiziario ha diritto, sempre che per dolo o colpa grave non abbia dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario, ad una equa riparazione commisurata anche alla durata dell'eventuale carcerazione o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna ».

(È approvata).

Sul secondo comma c'è un emendamento dell'onorevole Dante: dopo le parole « rendita vitalizia » aggiungere le parole « o, a richiesta dell'avente diritto, mediante il... ».

AMATUCCI, *Relatore*. Possiamo dirlo, perché è sottinteso.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole Dante di ritirare l'emendamento. È un concetto limitativo perché la richiesta degli aventi diritto non fa che mettere in difficoltà gli interdetti, mentre il concetto del testo della legge è amplissimo. Comunque, fatta questa precisazione, il Governo si rimette alla Commissione.

ZOBOLI. Per eliminare il dubbio e stabilire maggiori garanzie, si potrebbe dire: « l'avente diritto può essere accolto su sua domanda in una casa di cura o di educazione a spese dello Stato ».

PRESIDENTE. Il concetto è questo. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 571 che è il seguente:

« La riparazione si attua mediante il pagamento di una somma di denaro oppure, tenendo conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia; l'avente diritto su sua domanda può essere accolto a spese dello Stato in un istituto a scopo di cura o di educazione ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 572:

ART. 572. (*Riparazione in caso di morte del prosciolto*). — « Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso della procedura di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta ai discendenti, al coniuge non separato legalmente per sua colpa e agli ascendenti, salvo che vi sia stata rinuncia da parte del prosciolto.

A queste persone non può essere assegnata una riparazione complessiva maggiore di quella che avrebbe potuto essere disposta per il prosciolto, e la somma ad esse attribuita è ripartita equitativamente secondo le conseguenze a ciascuna derivate dall'errore ».

L'onorevole Amatucci ha proposto un emendamento che riguarda la categoria dei beneficiari: sostituire le parole « spetta ai discendenti, al coniuge non separato legalmente ed agli ascendenti », con le seguenti: « spetta alle persone che, secondo la legge civile, hanno diritto agli alimenti ». Quindi l'onorevole Amatucci torna al concetto del codice degli aventi diritto agli alimenti.

AMATUCCI, *Relatore*. Io ho presentato questo emendamento riportandomi alla dizione dell'articolo 571 del codice di procedura

penale che mi sembra più corretta. Infatti, nell'articolo in esame si dice che il diritto alla riparazione spetta ai discendenti; quindi anche ai nipoti; però l'articolo esclude i fratelli e le sorelle. Ricordo il caso Corbisiero. Questi che non aveva il padre e la madre né alcun discendente, venne assistito da una sorella e da uno zio. Se Corbisiero avesse avuto dei nipoti, anche qualora questi non avessero provveduto a nessun sostegno nei suoi confronti, avrebbero avuto la riparazione mentre questa non sarebbe spettata alla sorella ed allo zio.

Non ne faccio una questione di principio, e sono pronto a ritirare l'emendamento, ma non mi pare che la dizione adottata risponda allo spirito ed alla volontà della legge.

DANTE. Prima di aderire all'emendamento Amatucci, dovremmo esaminare tutte le ipotesi di congiunti che hanno diritto agli alimenti.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono quelle stabilite dal codice civile; quindi basterebbe aggiungere: « con le limitazioni stabilite dal codice civile ».

VALIANTE. Sono favorevole in linea di massima alle osservazioni dell'onorevole Amatucci; però, quando egli si riferisce agli aventi diritto agli alimenti con le limitazioni stabilite dal codice civile, viene a restringere la portata della disposizione; infatti agli alimenti hanno diritto quelle persone che si trovano in particolare stato di necessità, mentre il concetto generale del disegno di legge è di fare luogo alla riparazione in ogni caso, abbiano o non abbiano particolari esigenze le persone aventi diritto alla medesima.

AMATUCCI, *Relatore*. Ma il mio concetto è di sopprimere nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 571 le parole: « alle conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna ».

VALIANTE. Allora verremmo ad affermare il concetto che la riparazione spetta soltanto in caso di incapacità economica delle persone aventi diritto. Perciò, pur essendo d'accordo con il concetto dell'onorevole Amatucci, vorrei che, invece di riferirci al diritto agli alimenti, ci esprimessimo in altri termini.

PRESIDENTE. Il dibattito ci convince che uno degli aspetti del provvedimento sta nel contemplare la categoria dei beneficiari tra gli eredi, prescindendo dal concetto tradizionale degli aventi diritto agli alimenti che, in tanto hanno questo diritto, in quanto si trovano in stato di necessità. In caso diverso, indeboliremmo la portata del provvedimento.

COMANDINI. Io condivido le preoccupazioni dell'onorevole Valiante. Se si parla di aventi diritto agli alimenti, il diritto alla riparazione cade qualora l'alimentando non si trovi in condizioni di bisogno. Si potrebbe perciò superare la difficoltà non riportandosi genericamente agli aventi diritto agli alimenti, ma elencando quelle categorie che indica il codice civile come aventi diritto agli alimenti. Così non ci sarebbe più l'ostacolo dello stato di necessità, perché la citazione degli aventi diritto agli alimenti sarebbe fatta in astratto.

PRESIDENTE. Ma, sia pure in astratto, si farebbe sempre riferimento a quella categoria.

AMATUCCI, *Relatore*. Prescindendo dagli alimenti e senza parlare dello stato di bisogno, si potrebbe dire: « ai parenti ed affiliati fino al terzo grado, al coniuge non separato legalmente per sua colpa ed agli ascendenti ».

VALIANTE. Possiamo omettere di parlare di ascendenti, perché essi sono già compresi nei parenti fino al terzo grado.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo.

MARICONDA. Io temo che, allargando la categoria, si finisca per causare un danno a quelli che hanno maggiore diritto. Infatti, poiché la riparazione deve essere ripartita equitativamente, secondo la legge, tra tutti i beneficiari, si finirebbe per danneggiare il figlio o gli ascendenti. Credo che sarebbe meglio dire: « agli eredi legittimi o testamentari ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. La formulazione proposta dal relatore è apparsa estensiva. Le osservazioni dell'onorevole Mariconda sono in parte esatte e in parte non aderenti al concetto che vuole affermare il relatore. Propongo quindi al Presidente di sospendere per pochi minuti la seduta per concordare un nuovo testo del primo comma dell'articolo 572.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 11,35).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la sospensione non è stata infruttuosa dato che si proporrebbe alla Commissione questa nuova formulazione per il primo comma dell'articolo 572:

« Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso della procedura di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il di-

ritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti e ascendenti, nonché ai fratelli e sorelle e affini di primo grado ».

DANTE. Le ipotesi degli aventi diritto che noi abbiamo creato, sono ipotesi alternative o sono ipotesi cumulative?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Tutti concorrono; la somma liquidata verrà ripartita a seconda delle conseguenze derivate a ciascuno di loro.

ANDREUCCI. Proporrei di aggiungere all'elencazione fatta l'espressione « o, in mancanza, agli eredi testamentari ». A mio avviso si tratta di un diritto che in definitiva diventa patrimoniale. Poiché il *de cuius* può disporre del suo patrimonio, dovrebbe poter disporre di ciò che è un'integrazione del patrimonio stesso.

KUNTZE. Non posso dichiararmi d'accordo con quanto ha proposto il collega che mi ha preceduto.

A parte quelli che possono essere apprezzamenti di carattere morale per la estendibilità di questo diritto, mi pare che si verrebbe a snaturare l'istituto e ci metteremmo contro il disposto dell'articolo 571 già approvato, perché se questo articolo si riferisce alla riparazione delle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, mi sembra l'istituto debba essere quanto meno limitato all'ambito familiare. Estendendo agli eredi testamentari, significa attribuire a questi enti o persone — che probabilmente nessun danno hanno risentito dalla condanna — un diritto che non trova fondamento nell'istituto di cui ci occupiamo.

AMATUCCI, *Relatore*. Anche io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Andreucci per le osservazioni fatte dal collega Kuntze.

Il concetto del provvedimento è di dare la riparazione a coloro che hanno avuto occasione di maggiormente soffrire per l'ingiustizia che un determinato cittadino ha subito; accettando l'emendamento Andreucci si potrebbe arrivare all'assurdo che un condannato in punto di morte, per ragioni varie, potrebbe disporre del terzo a favore di chi ha saputo lusingarlo sia pure in carcere.

PRESIDENTE. C'è anche un emendamento dell'onorevole Amatucci che propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 572 con il seguente:

« A queste persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

liquidata al prosciolto e dovrà essere ripartita, equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivanti dall'errore ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Accetto l'emendamento dell'onorevole Amatucci; concordo con l'onorevole Kuntze per le osservazioni fatte sull'emendamento dell'onorevole Andreucci, che il Governo respinge.

ANDREUCCI. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo del primo comma dell'articolo 572:

« Nel caso di morte del condannato, avvenuta prima o nel corso della procedura di revisione, oppure dopo la sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai discendenti e ascendenti, nonché ai fratelli e sorelle e affini di primo grado, salvo che vi sia rinuncia da parte del prosciolto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del testo definitivo dell'altro comma dell'articolo 572:

« A queste persone, tuttavia, non può essere assegnata, a titolo di riparazione, una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita, equitativamente, secondo le conseguenze a ciascuna derivanti dall'errore ».

DANTE. C'è un contrasto tra l'emendamento Amatucci e il testo del disegno di legge. L'emendamento parla non di riparazione ma di « somma maggiore ». Nelle ipotesi che si possono verificare c'è, per esempio, anche quella della necessità di internamento di un bambino in un istituto essendo andate dilapidate le sostanze familiari per un lungo processo. Direi che sarebbe più opportuno, anche per proprietà di linguaggio, lasciare la formula iniziale « riparazione » senza usare la parola « somma ».

PRESIDENTE. Quanto ha detto l'onorevole Dante è chiarissimo. Con la formula che stavamo per porre in votazione si fa capo alla corresponsione di una somma e si escludono le ipotesi della rendita vitalizia e del ricovero. Prego gli onorevoli commissari di esprimere in proposito la loro opinione.

VALIANTE. L'emendamento Amatucci mi sembra chiaro. Col capoverso dell'articolo 571 si dispone che la riparazione in favore del

prosciolto può consistere o in una somma di denaro, o nella rendita vitalizia, o nel ricovero in un istituto. Con il secondo comma dell'articolo 572, invece, si dispone che agli altri beneficiari viene corrisposta soltanto una somma a titolo personale.

AMATUCCI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Valiante della interpretazione autentica del mio emendamento.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge, a rigore, si adottava lo stesso concetto dell'emendamento Amatucci, perché era detto: « La somma ad esse attribuita è ripartita... ».

PELLEGRINI. Se le stesse persone concorrono cumulativamente, i figli concorreranno con gli zii e con gli altri aventi diritto, quindi saranno danneggiati.

PRESIDENTE. Sono state comprese congiuntamente le categorie, ma si è aggiunto che la ulteriore ripartizione interna è affidata, per espressa menzione della legge, al potere equitativo del giudice, che sussiste sempre.

SFORZA. Il disegno di legge parla di ripartizione; se nella ripartizione tra le diverse persone aventi diritto si dovesse considerare compreso anche il ricovero, che cosa si ripartirebbe? Quindi è evidente che si tratta soltanto della somma di denaro.

ANDREUCCI. Siccome è stato respinto il principio che il risarcimento si riduca ad un bene che entra a far parte del patrimonio di colui che è morto, mentre il risarcimento può avvenire anche in natura, si può fare un'altra considerazione. È vero che la riparazione deve essere ripartita equitativamente tra le parti, ma può verificarsi anche il caso del figlio che avrebbe diritto ad un maggiore risarcimento, e che, quindi, concorra a formare, con la sua parte, il coacervo che deve essere diviso. Il figlio in questo caso dovrebbe avere una parte maggiore, compreso il diritto di essere ricoverato.

PELLEGRINI. Nell'emendamento è detto: « la somma ad esso attribuita è ripartita ». Quindi si intende che deve essere ripartita tra tutte le persone aventi diritto. Invece si potrebbe dire: « può essere ripartita ».

PRESIDENTE. Se sussistono più aventi diritto, la somma deve necessariamente essere ripartita! non è ben chiara concettualmente la sua proposta!

DANTE. Io proporrei di sopprimere l'ultima parte del testo: « Secondo le conseguenze a ciascuno derivanti dall'errore », anche perché il vecchio articolo 572 del codice di procedura penale non fa alcun riferimento a questa valutazione che il giudice equitativamente

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

dovrebbe fare. Lascerei quindi tutto quanto all'apprezzamento discrezionale del giudice, indirizzato secondo l'avverbio « equitativamente ».

PRESIDENTE. Rileggo il testo del capoverso dell'articolo 572, secondo le modificazioni che sono state concordate: « A queste persone tuttavia non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto, la quale dovrà essere ripartita equitativamente secondo le conseguenze a ciascuno derivanti dall'errore ».

All'onorevole Dante faccio osservare che il vecchio articolo del codice, riferendosi alla materia alimentare, non prevedeva il problema della ripartizione che sorge oggi. A rigore, l'onorevole Dante potrebbe anche aver ragione, perché nel potere equitativo del giudice è compresa anche la valutazione delle conseguenze derivanti dall'errore. Però consideriamo questa aggiunta come una qualificazione del potere equitativo del giudice.

KUNTZE. Nel testo del disegno di legge è detto: « conseguenze derivate dall'errore ». Io preferirei mantenere « derivate » piuttosto che « derivanti ».

AMATUCCI, *Relatore*. Accetto « derivate ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il capoverso dell'articolo 572 nella formulazione che ho testé letta, con la sostituzione della parola di « derivanti » con quella « derivate ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 573:

ART. 573.

(Domanda di riparazione pecuniaria)

« La domanda di riparazione è presentata per iscritto nella cancelleria del giudice competente a decidere sopra di essa o in quella della corte d'appello, del tribunale o del pretore del luogo in cui l'interessato si trova, nel quale caso è trasmesso senza ritardo al giudice competente.

La domanda può essere proposta durante il corso della procedura di revisione o successivamente, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla pronuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione.

Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta sol-

tanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre.

La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro ».

Sul primo comma non è stato presentato nessun emendamento, mentre i problemi sorgono per il capoverso. Procediamo quindi alla votazione per divisione.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 573.

(È approvato).

Sul primo capoverso l'onorevole Kuntze ha proposto un emendamento per sostituire le parole « un anno » con le parole « due anni ».

Io propongo poi un emendamento formale: invece di dire che la domanda « può » essere proposta a pena di inammissibilità entro un anno dalla pronuncia della sentenza di annullamento, io direi « deve » essere proposta a pena di inammissibilità. D'altra parte sarei propenso a non parlare della ipotesi di presentazione della domanda durante il corso della procedura di revisione.

AMATUCCI, *Relatore*. Il « può » ha una ragione d'essere, perché abbiamo già approvato l'articolo in cui è detto che ci può essere rinuncia al risarcimento da parte del prosciolto.

PRESIDENTE. Però, essendoci la sanzione di inammissibilità, mi sembra preferibile il « deve ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Io non escluderei l'ipotesi della domanda presentata durante il corso della procedura di revisione, perché si tende a dare la riparazione nel termine più breve possibile.

VALIANTE. La duplice ipotesi prevista dal disegno di legge parte dal concetto che la rinuncia alla riparazione può essere fatta nel momento in cui si matura il diritto. Quindi il provvedimento tiene conto della possibilità che il condannato nel chiedere la revisione della sentenza di condanna, rinunci contemporaneamente alla riparazione.

PRESIDENTE. Ci si arriverebbe ugualmente secondo i principi generali. Ad ogni modo, per maggiore precisione, possiamo dire: « La domanda può essere proposta durante il corso della procedura di revisione o successivamente. Essa, a pena di inammissibilità, deve essere proposta entro un anno (o due, secondo la proposta Kuntze) dalla pro-

nuncia della sentenza di annullamento senza rinvio o di assoluzione ».

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Se il relatore è d'accordo, non ho nessuna difficoltà ad accettare questa formulazione.

PRESIDENTE. Adesso pongo in discussione l'emendamento Kuntze relativo al termine.

KUNTZE. Sono costretto ad insistere nel mio emendamento, non per cattiva volontà, giacché credo di aver dato già prova di buona volontà, ma perché mi rendo conto di certe difficoltà di carattere pratico sulle circostanze della vita giudiziaria. Il termine di un anno è troppo breve, perché va posto anche in relazione alle persone che possono esercitare questo diritto. Del resto, se si proroga il termine di un anno, non credo che si rechi nessun pregiudizio.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non ne faccio una questione, e mi rimetto alla Commissione. Però rilevo che la brevità del termine giova anche all'interessato o agli interessati. Siamo in una materia in cui la prova è documentale, perché c'è una sentenza che riconosce l'errore, e le conseguenze sono evidenti. Mi pare quindi che in due anni si disperdano anche le prove. Mi rimetto alla Commissione, poiché il Governo non ne fa una questione fondamentale; però se potessimo limitarci a 18 mesi, ci terremmo nella giusta via di mezzo.

KUNTZE. Quello che dice il rappresentante del Governo è esatto per la prova documentale dell'errore giudiziario; ma occorre dare anche la prova della esistenza del danno e del suo ammontare.

PALAZZOLO. Una volta fatta la domanda, la prova si può dare anche dopo.

KUNTZE. Il termine più lato da me proposto è in relazione alle difficoltà che possono incontrare gli aventi diritto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. È la domanda che deve essere proposta in termine breve; poi il giudizio si può svolgere con tutto il tempo che sarà necessario. Quindi proporrei la via di mezzo dei 18 mesi.

DANTE. Penso che anche per un atto di omaggio al parere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali) sarebbe opportuno portare il termine a due anni. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo capoverso dell'articolo 573 con l'intesa che il termine indicato è portato a diciotto mesi.

(È approvato).

Al secondo capoverso del 573 non sono stati presentati emendamenti.

« Le persone indicate nell'articolo precedente possono proporre la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore speciale indicato nell'articolo 564, o giovarsi di quella già proposta. La domanda, se proposta soltanto da alcune di esse, deve contenere la indicazione delle altre ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al quarto capoverso del 573: « La domanda è notificata senza ritardo a cura della cancelleria del giudice competente al Ministro del tesoro ».

L'onorevole Mariconda propone di sostituire le parole « Ministro del tesoro » con le parole « Pubblico ministero ».

Io qui farei un rilievo molto sommo sull'opportunità di fare del Ministro del tesoro una parte in causa. Cerchiamo di essere obiettivi. Mi dà una certa perplessità questa interferenza dell'esecutivo, questo fatto che il pubblico ministero va a sentire le parti e il Ministro del tesoro. Se condividete quello che vi sottopongo è evidente che anche questo comma merita di essere riveduto o depennato.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Presidente, io non condivido le osservazioni che Ella sta facendo. Io dico che non c'è contrasto fra quello che ella afferma e quello che è nel disegno di legge. Non c'è dubbio che il diritto al risarcimento verrà riconosciuto dall'autorità giudiziaria: è questo un adempimento che deriva dalla Costituzione e dallo stesso disegno di legge che stiamo elaborando.

PRESIDENTE. Su questa questione così importante vorrei sentire la Commissione.

DANTE. Quando ho visto l'emendamento Mariconda che voleva sostituire le parole « Ministro del tesoro » con le parole « pubblico ministero », mi sono reso conto che, attraverso questa formula escogitata dal collega — che io approvo — si poteva conciliare la necessità che il Ministro del tesoro sappia quante domande sono state presentate, qual'è la richiesta onde provvedere alle previsioni di bilancio. Al di là del piano amministrativo, non riconosco nessun diritto di intervento da parte del Ministro del tesoro in un processo nel quale ad opera degli organi dello Stato è stato arrecato un danno al cittadino, anche se ciò può sembrare in contrasto con quanto ho detto in sede di discussione generale.

AMATUCCI, *Relatore*. Anch'io quando ho esaminato la prima volta il disegno di legge ero del parere che l'intervento del Ministro del tesoro non fosse opportuno; mi sono astenuto dal presentare un emendamento perché mi sono accorto dell'utilità della disposizione.

Noi rischiamo di fare una legge inoperante in quanto la somma prevista per il risarcimento e le riparazioni è molto irrisoria. Se volete escludere il Ministro del tesoro noi corriamo veramente pericolo di trovarci di fronte a un provvedimento inoperante.

PRESIDENTE. Capisco quello che dice il relatore, ma è una questione del tutto diversa, perché esclusivamente amministrativa. Tengo presente quanto ha detto sulla necessità della notifica per conoscenza, ma non della notifica per permettere al Ministro del tesoro di diventare parte in giudizio quando c'è il pubblico ministero che rappresenta lo Stato.

PALAZZOLO. In un primo momento anche io ero della opinione che il Ministro non dovesse essere citato. Ma qui la disposizione dice che bisogna rivolgersi alla cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento. Se si chiede un risarcimento di danni allo Stato si cita il Ministro competente.

VALIANTE. La procedura, come è posta da questo disegno di legge, è tutta imperniata sul principio del contraddittorio, anche se poi il giudice provvede con sentenza in camera di consiglio. Il principio del contraddittorio implica necessariamente la presenza delle parti. Pur ritenendo che il pubblico ministero sia parte nel senso vero e proprio, c'è tuttavia da fare una distinzione circa gli interventi del pubblico ministero.

Il pubblico ministero interviene nelle cause che riguardano lo stato delle persone, che riguardano matrimoni, ecc. Qui, necessariamente, il pubblico ministero rappresenta l'interesse dello Stato all'affermazione o all'attuazione della legge. Nel caso che esaminiamo l'intervento dello Stato è molto più diretto; è un intervento in senso stretto. Secondo me, non ci dovremmo accontentare del puro e semplice intervento del pubblico ministero, altrimenti correremo il rischio che egli intervenga per tutelare lo Stato in senso molto generale. La presenza del pubblico ministero è importante soprattutto per le richieste concrete e anche per mantenere la impostazione generale che in questo tipo di materia è necessario. Ma ritengo più necessario che sia instaurato un contraddittorio vero e proprio con la presenza del Ministro del tesoro come parte.

MANCO. Son d'accordo circa la presenza del Ministro del tesoro o del rappresentante del Ministro del tesoro in questi dibattiti che ci saranno dinanzi al magistrato. Ma mi pongo un quesito. In sostanza il pubblico ministero rappresenta la legge più che lo Stato e in questi processi, come rappresentante della legge, potrebbe anche fare delle richieste a favore del condannato. Su questo punto dobbiamo metterci d'accordo. Con l'emendamento Mariconda non si risolve il problema. Se la Commissione decide che l'intervento del pubblico ministero deve essere determinato secondo aspetti precisi e categorici per cui il pubblico ministero non può mai chiedere una qualche cosa che spetti al prosciolto, allora possiamo convenire che rappresenta il Ministro del tesoro, ma sempre che il pubblico ministero debba svolgere le funzioni attribuite all'ufficio del pubblico ministero che sono favorevoli o non favorevoli allo Stato, allora voi non potete escludere la parte in causa che deve pagare.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono orientati in questo senso, sono il primo a seguire il parere della Commissione. Per chiarire il mio pensiero, debbo sottolineare che costituzionalmente e genericamente — come è stato sottolineato dall'onorevole Valiante — vedo la rappresentanza dello Stato attraverso la presenza del pubblico ministero, la quale potrebbe essere rafforzata nel caso specifico con qualche opportuna norma. Non ho mai pensato che si potesse prescindere da una delle parti in causa. Io vado con cautela nel configurare questa nuova specifica rappresentanza nei confronti del Ministro del tesoro. Se la Commissione supera questo punto, nel senso che si orienta verso una rappresentanza del Ministero del tesoro oltre che del pubblico ministero, sono qui per seguirla.

MARICONDA. Mi permetto di insistere nell'emendamento proposto, innanzi tutto perché dobbiamo confermare che non si tratta di un risarcimento di danni, ma di un indennizzo; mentre con la presenza del Ministro del tesoro si verrebbe a sanzionare proprio il concetto di risarcimento del danno. In secondo luogo perché il diritto nasce con la sentenza di assoluzione, quindi nel momento in cui nasce il diritto non è presente il rappresentante del Ministro del tesoro. Invece questa rappresentanza ci dovrebbe essere quando si tratta di liquidare questo diritto, che è affidato o alla Corte di cassazione, la quale annulla senza rinvio, o al magistrato che pronuncia la sentenza di assoluzione.

Ora a me pare che, se il pubblico ministero in applicazione della legge deve formulare anche la domanda di indennizzo, non c'è per questo un danno del Ministero del tesoro. Stabilendo un contraddittorio con l'Avvocatura dello Stato, si ridurrebbe in una posizione molto deteriore la parte che deve essere indennizzata, perché si troverebbe di fronte a due controparti: il pubblico ministero e l'avvocatura dello Stato.

BREGANZE. Il pubblico ministero interviene nel processo come tutore della legge, non come tutore di una delle parti. E pensi vero che la sentenza che ha riconosciuto l'errore giudiziario determina l'*an debeatur*, cioè il diritto di chi è stato vittima dell'errore di ottenere l'indennizzo, ma non determina il *quantum*, ed è legittimo che il Ministero del tesoro, il quale deve provvedere al pagamento, intervenga nel giudizio per ottenere nell'interesse dello Stato un'equa determinazione del *quantum*.

MISASI. Anche questo problema si collega alla natura dell'istituto. Se il provvedimento dovesse prevedere la integrale riparazione, cioè la perfetta aderenza del *quantum* alla situazione giuridica modificata dall'errore, dovrebbe riconoscere di conseguenza la necessità del contraddittorio. Ma una volta scelta la soluzione dell'indennizzo — invero la impostazione a mio avviso è un po' ibrida e spero che con la riforma successiva del codice penale venga migliorata — mi pare che il pubblico ministero possa cumulare in sé sia la rappresentatività delle esigenze sociali, sia la rappresentatività dello Stato, perché si tratta di realizzare un indennizzo e non v'è, quindi, luogo per il contraddittorio.

DANTE. Sono d'accordo con quello che ha detto il collega che mi ha preceduto, perché l'*an debeatur* nasce dal documento. Mi permetto però di sottolineare un aspetto ibrido del procedimento che andiamo ad instaurare: se l'avente diritto inserisce la sua istanza nel processo di revisione per ottenere anche l'indennizzo in questa sede, la presenza del Ministro del tesoro non è prevista.

AMATUCCI, *Relatore*. Ci deve essere sempre, lo dice l'ultimo capoverso dell'articolo 573 del disegno di legge, che prevede sia la ipotesi che la domanda di riparazione venga proposta durante il procedimento di revisione, sia che venga avanzata successivamente.

DANTE. Accetto il chiarimento dell'onorevole Amatucci. Però mi pare che lo stabilire la presenza del Ministro del tesoro o del suo rappresentante nel procedimento di ripa-

razione, snaturi il procedimento stesso! Siamo in presenza di una persona che ha molto sofferto ed è sfiduciata. Ieri aveva di fronte il solo pubblico ministero ed è stato ingiustamente condannato. Ora gli mettiamo di fronte anche il Ministro del tesoro. D'altra parte non è vero, come ha detto un collega che mi ha preceduto, che il pubblico ministero rappresenta la società e può avere interessi collimanti con quelli del prosciolto. Infatti, anche quando in un processo penale il pubblico ministero chiede l'assoluzione dell'imputato, non può appellare nell'interesse dell'imputato stesso eventualmente condannato.

Penso che, avendo oltre questo problema anche tutti gli altri emendamenti sulla procedura, non sia possibile esaurire l'esame del disegno di legge nella seduta di questa mattina, e che sia opportuno rinviare il seguito della discussione.

SFORZA. Per poter tornare qui dopo aver ripensato opportunamente tutti gli aspetti del problema, mi permetto di esprimere un mio concetto. Se si guarda la questione da un punto di vista giuridico astratto, non c'è dubbio che le osservazioni fatte dal collega Valiante sono validissime, perché in un normale giudizio ci deve essere come naturale presupposto il contraddittorio. Non si comprenderebbe che una persona venisse condannata o comunque fosse tenuta a pagare un indennizzo senza che essa sia stata parte in causa.

Ma questo disegno di legge ha voluto creare qualche cosa di completamente diverso, che non segue la normale procedura. Quindi le considerazioni, validissime per un giudizio ordinario, non si adattano al nostro caso. La preoccupazione del legislatore dovrebbe essere che, una volta riconosciuto con sentenza un errore giudiziario, la riparazione segue con una procedura *sui generis*, nel senso che il magistrato, il quale rappresenta il potere dello Stato, determini il *quantum debeatur* sulla base dei documenti che saranno presentati. Perciò in questo procedimento speciale, che non ha una vera e propria fase istruttoria, è giusta la richiesta dell'onorevole Dante di non appesantire il procedimento con delle norme che farebbero rientrare dalla finestra quello che abbiamo cacciato dalla porta, come avverrebbe se si dovesse stabilire un normale giudizio con un contraddittorio in cui il Ministro del tesoro delegherebbe l'Avvocatura dello Stato, la quale si presenterebbe a fare tutte le contestazioni sulla domanda, se non nell'*an debeatur*, almeno nel *quantum debeatur*; e quel disgraziato che ha tanto sofferto potrà

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1958

trovarsi in condizioni di non poter sopportare un giudizio di questo genere.

PRESIDENTE. Come ho detto, è bene che questo punto sia ancora meditato dalla Commissione. Dato che c'è da esaminare, oltre all'ultima parte dell'articolo 1, anche tutta l'altra parte del provvedimento relativa alla procedura e data l'ora tarda, continueremo l'esame degli articoli del disegno di legge in altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci ed altri: « Interpretazione autentica della norma di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina » (138), esaminata nella precedente seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BUCCIARELLI DUCCI ed altri: « Interpretazione autentica della norma di cui alla let-

tera a) dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola proprietà contadina » (138):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amatucci, Amodio, Andreucci, Baroni, Breganze, Dante, Dominedò, Fracassi, Gonella Giuseppe, Kuntze, Manco, Mariconda, Misasi Riccardo, Paolucci Silvio, Pellegrino, Pennacchini, Preziosi Olindo, Pucci, Sforza, Silvestri, Sinesio, Valiante, Zoboli.

La seduta termina alle 13.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI